Pubblicato il 16/10/2021

N. 05549/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09046/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2021, proposto da

[redacted], rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted] non costituito in giudizio;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Collacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Lorenzo Confessore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione prot. n. 1208 del 28 giugno 2021 di annullamento della procedura;
- della nota prot. n. 129790 del 08/06/2021 del Direttore Generale indirizzata al Direttore Amministrativo e al Direttore della UCO Personale, in cui sono stati ritenuti sussistenti nella procedura "elementi di non piena legittimità" ed in cui, secondo quanto chiarito nella deliberazione n. 1208, sono "analizzati dettagliatamente i singoli quesiti oggetto di contestazione";
- del bando di concorso con riferimento alle "NORME DI SALVAGUARDIA", nella parte in cui prevede la possibilità, a giudizio insindacabile della Asl, di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il bando di concorso, anche in parte qua e qualora occorra;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti e comunque di tutti gli atti depositati;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 1, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata a concludere la fase di valutazione dei candidati, con l'ammissione alla prova orale e la celebrazione della stessa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Roma 4;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, perché ritenere sussistenti "elementi di non piena legittimità" nella procedura concorsuale, oltretutto riferiti ad alcuni soltanto dei quesiti sottoposti ai candidati, non legittima l'annullamento di tutto il concorso, potendosi adottare, all'esito di una istruttoria completa, misure più proporzionate agli interessi pubblici da tutelare, da contemperare con quelli privati convolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e fissa l'udienza pubblica del 15.03.2022 per la trattazione del merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO